

redazione del bilancio sempreché tale discostamento sia coerente con il quadro di regolamentazione contabile e prudenziale applicabile. Quando si discosta da tali ipotesi, la valutazione dovrebbe essere sostenuta dai migliori dati disponibili ed essere coerente con gli orientamenti di vigilanza esistenti o altre fonti di interpretazione dei principi contabili generalmente riconosciute, in modo da garantire una rappresentazione equa e realistica della situazione finanziaria dell'entità.

- (6) È opportuno prevedere norme che garantiscano che le valutazioni finalizzate a orientare la scelta e la natura delle azioni di risoluzione o la portata della svalutazione e della conversione degli strumenti di capitale al momento dell'insostenibilità economica siano eque, prudenti e realistiche, in modo da assicurare che tutte le perdite siano pienamente rilevate al momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione o dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale. La scelta del criterio di valutazione più appropriato (il valore di possesso o il valore di cessione) dovrebbe essere effettuata per le specifiche azioni di risoluzione prese in considerazione dall'autorità di risoluzione.
- (7) È opportuno che le valutazioni finalizzate a orientare la scelta e la natura delle azioni di risoluzione o la portata della svalutazione e della conversione degli strumenti di capitale al momento dell'insostenibilità economica valutino il valore economico e non il valore contabile. Tali valutazioni dovrebbero prendere in considerazione il valore attuale dei flussi di cassa che l'entità può ragionevolmente attendersi, anche se ciò implica un discostamento dai quadri di valutazione contabile o prudenziale.
- (8) Le valutazioni finalizzate a orientare la scelta e la natura delle azioni di risoluzione dovrebbero tener conto del fatto che continuare a detenere attività potrebbe generare flussi di cassa, pur considerando gli eventuali effetti della risoluzione sui flussi di cassa futuri e ipotesi eque, prudenti e realistiche per quanto concerne i tassi di default e la gravità delle perdite. Inoltre, per determinare il valore di capitale economico delle azioni dopo la conversione, il perito dovrebbe poter tener conto di ragionevoli aspettative circa il valore di avviamento (*franchise value*).
- (9) In alternativa, se l'entità non è più in grado di detenere le attività o la cessione delle stesse è ritenuta necessaria o opportuna per raggiungere gli obiettivi di risoluzione, la valutazione dovrebbe tener conto del fatto che tali flussi di cassa potrebbero derivare dalla cessione di attività, passività o linee di business, valutate nell'arco di un periodo di cessione definito.
- (10) Il valore di cessione dovrebbe, di norma, essere inteso come valore equivalente al prezzo di mercato osservabile che si potrebbe ottenere sul mercato per una particolare attività o gruppo di attività e può tener conto di uno sconto adeguato in considerazione dell'ammontare di attività oggetto della cessione. Tuttavia, tenendo conto delle azioni da intraprendere nell'ambito del programma di risoluzione, ove opportuno il perito dovrebbe avere la possibilità di definire il valore di cessione applicando una riduzione al prezzo di mercato osservabile in virtù di un eventuale sconto per vendita accelerata. Se le attività non hanno un mercato liquido, il valore di cessione dovrebbe essere determinato facendo riferimento ai prezzi osservabili sui mercati nei quali sono negoziate attività analoghe o a calcoli modellizzati utilizzando parametri di mercato osservabili, tenendo opportunamente conto degli sconti per illiquidità. Se è prevista la vendita dell'attività d'impresa o l'utilizzo dello strumento dell'ente-ponte, si può tener conto di ragionevoli aspettative circa il valore di avviamento (*franchise value*) ai fini della determinazione del valore di cessione.
- (11) Al fine di garantire la coerenza tra il calcolo, prescritto dall'articolo 36, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE, della stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori si sarebbe atteso se l'ente o l'entità fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, e la valutazione a seguito della risoluzione a norma dell'articolo 74 della medesima direttiva, è importante che il perito utilizzi i criteri stabiliti per detta valutazione ove opportuno.
- (12) La valutazione provvisoria a norma dell'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE su cui si fonda la decisione relativa all'adozione dell'azione di risoluzione appropriata dovrebbe includere una riserva intesa a calcolare per approssimazione l'importo delle perdite aggiuntive. Tale riserva dovrebbe essere basata su una valutazione equa, prudente e realistica di tali perdite aggiuntive. Le decisioni e le ipotesi a sostegno del calcolo della riserva dovrebbero essere opportunamente spiegate e giustificate nella relazione di valutazione.
- (13) Per la valutazione di cui all'articolo 36, paragrafo 15, lettere a) e c), della direttiva 2014/59/UE, il perito dovrebbe spiegare e giustificare le ipotesi principali, le incertezze e la sensibilità della valutazione a tali ipotesi e incertezze. Le differenze significative tra le ipotesi utilizzate nella valutazione e quelle sottese alle informazioni contabili o regolamentari, se note al perito, dovrebbero essere incluse nella relazione di valutazione, nella quale il perito dovrebbe inoltre registrare eventuali informazioni aggiuntive pertinenti che, a suo parere, sarebbero utili all'autorità di risoluzione.

